

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui **Gas fluorurati a effetto serra**, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

- **Codice della proposta:** COM(2022) 150 final del 05/04/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0099(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della transizione ecologica

Premessa: finalità e contesto

La comunicazione sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. La comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi climatici e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Mira inoltre a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze.

Il Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 ha approvato un obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e la neutralità climatica dell'UE al più tardi entro il 2050. Per conseguire tali obiettivi e avere la possibilità di mantenere l'innalzamento della temperatura media globale entro 1,5 °C, è necessario rafforzare tutti gli strumenti pertinenti per la decarbonizzazione dell'economia dell'UE. Di fatto, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra provocano un riscaldamento climatico e prevenire tali emissioni è un importante contributo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE nel Green Deal europeo e al rispetto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il regolamento ha stretti legami con altre normative dell'UE:

- molte analogie con il regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, oggetto peraltro di una revisione parallela.
- la presente proposta legislativa si rivolge a una serie di settori che rientrano nell'ambito dell'ESR; la sua revisione e rafforzamento può portare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas fluorurati e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo ESR.

- stretti legami con la direttiva 2006/40/CE relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
- strette sinergie con le politiche energetiche, in particolare con la direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile, data l'importanza delle emissioni indirette derivanti dall'uso di energia delle apparecchiature a gas fluorurati.
- Sinergie anche con la legislazione REACH, per quanto riguarda le disposizioni in materia di importazione e comunicazione.

La finalità della revisione riguarda i seguenti obiettivi specifici:

A. Conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni di gas fluorurati per contribuire a raggiungere il 55% di riduzioni delle emissioni entro il 2030 e la neutralità di carbonio netta entro il 2050;

B. Allinearsi pienamente al Protocollo;

C. Facilitare una maggiore attuazione e applicazione della normativa in materia di commercio illegale, funzionamento del sistema delle quote e formazione sulle alternative ai gas fluorurati;

D. Migliorare il monitoraggio e il reporting per colmare le lacune esistenti e migliorare la qualità dei processi e dei dati per la conformità;

E. Migliorare la chiarezza e la coerenza interna per favorire una migliore attuazione e comprensione delle regole.

Tra gli elementi innovativi, in particolare:

- maggiore ambizione del sistema delle quote al fine di accelerare il phase-down degli HFC: le quote sono a partire dal 2024 e fino ad arrivare alla riduzione del 98% degli HFC immessi sul mercato al 2050.
- maggiore riduzione della massima quantità di HFC che può essere immessa sul mercato entro il 2030, passando dal 21% attualmente in vigore, come stabilito dal Regolamento 517/2014, a circa il 5% rispetto ai valori del 2015.
- introdotte nuove restrizioni all'uso di HFC in particolari applicazioni, con diversi scaglioni temporali in funzione della specifica applicazione.
- facilitare il controllo delle importazioni e delle esportazioni per le autorità doganali e di sorveglianza.
- introduzione di un prezzo per le quote di HFC.
- sanzioni più severe e più omogenee in tutta l'Unione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Conformemente all'articolo 191 e all'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea contribuisce a perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in considerazione degli effetti transfrontalieri dei cambiamenti climatici.

L'attuazione di un'azione coordinata a livello dell'UE è necessaria per garantire il rispetto del protocollo di Montreal.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Garantisce che le emissioni di gas fluorurati siano ulteriormente ridotte e che l'UE continui a rispettare gli obblighi internazionali previsti dal protocollo di eliminare gradualmente la produzione e il consumo di HFC.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, poiché contribuisce agli ambiziosi obiettivi climatici nell'ambito del Green Deal europeo. Inoltre, garantisce il rispetto delle norme previste dal protocollo di Montreal e consente una buona applicazione delle norme. La sua adozione ha un'urgenza relativamente importante. Tuttavia, sono in corso di valutazione gli elementi costitutivi della proposta, con particolare riferimento alle ricadute sul contesto nazionale.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto lo stesso contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 garantendo così una transizione verde e giusta in linea con il Green Deal europeo, nonché l'allineamento con il Protocollo di Montreal.

Tuttavia, si ritiene indispensabile giungere ad un provvedimento equilibrato che coniughi opportunamente la salvaguardia ambientale con la minimizzazione dei possibili impatti a livello economico e produttivo.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta è stata presentata in sede di Gruppo Ambiente del Consiglio dell'Unione europea il giorno 20 maggio. Sono in corso analisi e approfondimenti tecnici, soprattutto con riferimento alla Valutazione d'impatto, per quanto concerne la relazione tra la riduzione di emissioni attesa e i costi che dovranno sostenere i settori produttivi interessati, nonché gli oneri amministrativi per le

autorità.

Saranno, inoltre, avviate opportune consultazioni con gli stakeholder del settore.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Dalla Valutazione d'impatto emerge che una serie di misure aumenterebbero l'onere per la Commissione, con implicazioni in termini di risorse e di bilancio. La stessa produzione di una legislazione più completa e complessa in materia di divieti comporterà un aumento dei costi amministrativi.

La proposta prevede un prezzo fisso delle quote per gran parte delle quote di HFC assegnate ogni anno agli importatori e ai produttori. Le entrate annue massime, in milioni di EUR/anno, sono indicate di seguito:

2025 - 2026	125 ml
2027 - 2029	53 ml
2030 - 2032	27 ml
2033 - 2035	25 ml
2036 - 2038	20 ml

Tuttavia, saranno necessarie risorse aggiuntive per l'ulteriore sviluppo, il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza informatica del sistema di quote di HFC e del sistema di licenze per i gas fluorurati e le ODS di cui al protocollo di Montreal, nonché i necessari collegamenti con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e l'agevolazione di una migliore applicazione delle norme. Si propone pertanto che le entrate derivanti dalla vendita delle quote siano usate per coprire i costi relativi a tali attività e che le restanti entrate derivanti dalla vendita delle quote confluiscono nel bilancio dell'UE come entrate generali.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La norma ha i seguenti effetti:

- diminuzione delle attività illecite grazie a norme più precise relative alle importazioni di idrofluorocarburi e al passaggio dall'assegnazione di quote a titolo gratuito all'imposizione di un prezzo per la quota assegnata
- moderato aumento degli oneri amministrativi per l'industria e le autorità degli Stati Membri
- adeguamento tecnologico che a lungo termine porterà a benefici per alcuni settori per cui aumenterà la produzione, l'innovazione e l'occupazione
- modifica del sistema di formazione e certificazione per i settori interessati

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Dall'esame della proposta non si prevedono effetti ulteriori per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Sarà richiesta una ancora maggiore collaborazione fra l'Autorità Nazionale e le autorità di controllo nazionali per l'espletamento delle attività di vigilanza e accertamento (Nucleo Operativo Ecologico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ...).

Inoltre dall'analisi della proposta, al fine di disporre di un quadro generale e aggiornato delle certificazioni e delle attestazioni rilasciate, risulta utile continuare ad avvalersi del "Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate" istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica con il DPR n. 43/2012 (e successivamente mantenuto con il DPR n. 146/2018) e gestito dalle Camere di Commercio.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta impatta diversamente sui diversi settori. I settori che forniscono beni e servizi utilizzati per l'abbattimento ne trarrebbero vantaggio, mentre altri potrebbero dover affrontare una domanda ridotta o un aumento dei costi degli sforzi di abbattimento. A livello settoriale, si osservano cambiamenti per i settori dell'approvvigionamento di combustibili fossili, con riduzioni della produzione; piccoli effetti positivi sull'industria chimica per effetto di un aumento della domanda; un lieve calo nei settori dei trasporti (trasporto terrestre commerciale e trasporto via acqua) poiché questi devono affrontare un costo netto.

Altro

Si precisa che la proposta è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali europee e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.




Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui Gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014
– Codice della proposta: COM(2022) 150 final del 05/04/2022
– Codice interistituzionale: 2022/0099(COD)
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della transizione ecologica

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
	Decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018	Norme di natura secondaria, la materia è di competenza statale
	Decreto legislativo n. 163 del 2019	Norme di natura secondaria, la materia è di competenza statale